



20144/11

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Fallimento,
regolamento
preventivo
giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTO PREDEN - Primo Pres.te f.f. - R.G.N. 8368/2010
- Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente Sezione - R.G.N. 8369/2010
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere - R.G.N. 13187/2010
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere - R.G.N. 13190/2010
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - Cron. 20144
- Dott. SALVATORE DI PALMA - Rel. Consigliere - Rep. C. I
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere - Ud. 17/05/2011
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere - CC
- Dott. FRANCESCO TIRELLI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8368-2010 proposto da:

DI GRUSO FRANCESCO, nella qualità di ex amministratore della EDIMCOMPRINT S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato SABLONE STEFANO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2011

475

EQUITALIA GERIT S.P.A. - Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

FALLIMENTO DI D.G. HOLDING S.R.L., in persona del Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato POMPA VINCENZO, che lo rappresenta e difende, per delega in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

ROTOSERVICE S.R.L. , D.G. HOLDING S.R.L. LLC, BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SCARL;

- **intimati** -

sul ricorso 8369-2010 proposto da:

D.G. HOLDING S.R.L. LLC (amministrata da GROUTITE HOLDING S.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore DI GRUSO FRANCESCO, nonchè DI GRUSO FRANCESCO in proprio, nella qualità di ex amministratore della D.G. Holding s.r.l., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato SABLONE STEFANO, che li

rappresenta e difende, per deleghe a margine del ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

EQUITALIA GERIT S.P.A. - Agente della riscossione per la Provincia di Roma, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. COLAJANNI 3, presso lo studio dell'avvocato GIUGNI OTTORINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAGLIANI GIORGIO, per delega in calce al controricorso;

FALLIMENTO DI D.G. HOLDING S.R.L., in persona del Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato POMPA VINCENZO, che lo rappresenta e difende, per delega in atti;

- *controricorrenti* -

nonchè contro

ROTOSERVICE S.R.L., DI GRUSO FRANCESCO nella qualità
di ex amministratore unico della EDICOMPRINT S.R.L.;

- intimati -

sul ricorso 13187-2010 iscritto con certificato
negativo proposto da:

D.G. HOLDING S.R.L. LLC (amministrata da GROUTITE
HOLDING S.A.), in persona del legale rappresentante
pro-tempore DI GRUSO FRANCESCO, nonché DI GRUSO
FRANCESCO in proprio, nella qualità di ex
amministratore della D.G. Holding s.r.l.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POLONIA 7,
presso lo studio dell'avvocato SABLONE STEFANO, che li
rappresenta e difende, per deleghe a margine del
ricorso;

- ricorrenti che non hanno depositato il ricorso -

contro

EQUITALIA GERIT S.P.A. - Agente della riscossione per
la Provincia di Roma, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio
dell'avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, che la
rappresenta e difende, per delega in calce al
controricorso;

FALLIMENTO DI D.G. HOLDING S.R.L., in persona del
Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato POMPA VINCENZO, che lo rappresenta e difende, per delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

ROTOSERVICE S.R.L., DI GRUSO FRANCESCO nella qualità di ex amministratore unico della EDICOMPRINT S.R.L.;

- intimati -

sul ricorso 13190-2010 iscritto con certificato negativo proposto da:

DI GRUSO FRANCESCO, nella qualità di ex amministratore della EDIMCOMPRINT S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato SABLONE STEFANO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente che non ha depositato il ricorso -

contro

EQUITALIA GERIT S.P.A. - Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

FALLIMENTO DI D.G. HOLDIN S.R.L., in persona del

Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio
dell'avvocato POMPA VINCENZO, che lo rappresenta e
difende, per delega in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

ROTOSERVICE S.R.L. , BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
ROMAGNA SCARL, D.G. HOLDING S.R.L. LLC;

- **intimati** -

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 1183/2009 del TRIBUNALE di ROMA;
udito l'avvocato Giovanni SALONIA per delega
dell'avvocato Vincenzo P^compa;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2011 dal Consigliere Dott.
SALVATORE DI PALMA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla
Corte di voler rigettare i ricorsi dichiarando la
giurisdizione del giudice italiano.



Ordinanza

Ritenuto che, con ricorso del 17-19 marzo 2010 (r.g. nn. 8368+13190 del 2010), Francesco Di Gruso - nella qualità di ex amministratore unico della s.r.l. Edicomprint, società incorporata nella s.r.l. D.G. Holding - ha proposto istanza di regolamento di giurisdizione, nei confronti della s.p.a. Equitalia Gerit, della soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, della s.r.l. Rotoservice e della D.G. Holding s.r.l. LLC, in riferimento alle cause promosse dinanzi al Tribunale ordinario di Roma-sezione fallimentare (1) dalla s.p.a. Equitalia Gerit nei confronti della s.r.l. D.G. Holding (r.g. n. 1183/09) con ricorso dell'11 agosto 2009, (2) dalla s.r.l. Rotoservice nei confronti della s.r.l. Edicomprint (r.g. n. 1241/09) con ricorso del 16 settembre 2009, (3) dalla soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell'Emilia-Romagna (r.g. n. 1695/09) nei confronti della s.r.l. D.G. Holding con ricorso del 24 novembre 2009, cause tutte volte alla dichiarazione di fallimento della s.r.l. Edicomprint e/o della s.r.l. D.G. Holding;

che, con altro ricorso di analogo tenore del 17-19-29 marzo 2010 (r.g. nn. 8369+13187 del 2010), la D.G. Holding s.r.l. LLC e Francesco Di Gruso in proprio - quale ex amministratore della s.r.l. D.G. Holding - hanno proposto istanza di regolamento di giurisdizione, nei confronti della s.p.a. Equitalia Gerit, della soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, della s.r.l. Rotoservice e di Francesco Di Gruso - quale ex amministratore unico della s.r.l. Edicomprint -, in riferimento alle cause promosse dinanzi al Tribunale ordinario di Roma-sezione fallimentare (1) dalla s.p.a. Equitalia Gerit nei confronti della s.r.l. D.G. Holding (r.g. n. 1183/09) con ricorso dell'11 agosto 2009, (2) dalla s.r.l. Rotoservice nei confronti della s.r.l. Edicomprint (r.g. n. 1241/09) con ricorso del 16 settembre 2009, (3) dalla soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell'Emilia-Romagna (r.g. n. 1695/09) nei confronti della s.r.l. D.G. Holding con ricorso del 24 novembre 2009, cause tutte volte alla dichiarazione di fallimento della s.r.l. Edicomprint e/o della s.r.l. D.G. Holding;

che, con i due predetti ricorsi, i ricorrenti riferiscono che: **a)** la s.r.l. Edicomprint è stata incorporata nella s.r.l. D.G. Holding con deliberazione del 9 dicembre 2008, eseguita il 21 febbraio 2009; **b)** la s.r.l. D.G. Holding

ha trasferito la propria sede legale all'estero - negli U.S.A., Stato del Delaware - dall'11 marzo 2009, data della relativa deliberazione iscritta nel Registro delle imprese di Roma il 28 aprile 2009; **c)** conseguentemente, a séguito di istanza del 28 maggio 2009, la s.r.l. D.G. Holding è stata cancellata dal Registro delle imprese di Roma in data 18 giugno 2009; **d)** tutte le su indicate date sono anteriori al deposito dei predetti ricorsi per istanza di fallimento, deposito avvenuto l'11 agosto, il 16 settembre ed il 24 novembre 2009; **e)** il centro di interessi della s.r.l. D.G. Holding si trova, sin dal 5 febbraio 2009 - con trascrizione presso il Registro delle imprese di Roma il 18 marzo 2009 - in Gran Bretagna, a Southampton, dove la Società svolge la propria attività di arti grafiche, ha la propria sede amministrativa e presso la quale lavora tutto il suo personale dipendente;

che, tanto riferito, i ricorrenti chiedono che la Corte di cassazione, a sezioni unite, «dichiari il difetto di giurisdizione del giudice italiano relativamente ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento incardinati dinanzi al Tribunale di Roma n. 1183/09, promosso da Equitalia Gerit s.p.a., n. 1241/09, promosso da Rotoservice s.r.l., n. 1695/09, promosso da Banca Popolare dell'Emilia-Romagna Soc. Coop. a r.l., tutti riuniti al primo recante n. 1183/09, adottando ogni conseguente provvedimento di legge; con vittoria di spese di lite»;

che al ricorso - di cui ai nn. 8368+13190 del 2010 - resiste, con controricorso, la s.p.a. Equitalia Gerit, la quale ha chiesto, tra l'altro, che la Corte di cassazione, a sezioni unite, in via preliminare, dichiari il procedimento interrotto ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ. per la sopravvenienza della sentenza n. 157 del 15 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Roma-sezione fallimentare ha dichiarato il fallimento n. 155/10 della s.r.l. D.G. Holding, incorporante la s.r.l. Edicomprint, e, nel merito, rigetti il ricorso, sussistendo la giurisdizione dello stesso Tribunale di Roma;

che al ricorso - di cui ai nn. 8369+13187 del 2010 - resistono, con distinti controricorsi, sia la s.p.a. Equitalia Gerit, formulando le predette medesime conclusioni, sia la soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, la quale ha chiesto la reiezione del ricorso;

che la s.r.l. Rotoservice, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha svolto attività difensiva;

che in entrambi i procedimenti è intervenuto, con «memoria difensiva ed istanza ex art. 375 c.p.c.», il dr. Carmine Colella, quale curatore del Fallimento della s.r.l. D.G. Holding, il quale ha chiesto che le sezioni unite della Corte di cassazione, riuniti tutti i ricorsi, dichiarino la improcedibilità e/o la inammissibilità degli stessi o li rigettino nel merito;

che il Procuratore generale ha concluso, chiedendo che le sezioni unite della Corte di cassazione rigettino i ricorsi e dichiarino la giurisdizione del giudice italiano.

Considerato, preliminarmente, che i ricorsi nn. 8368, 8369, 13187 e 13190 del 2010 possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia, ravvisandosi in concreto tra essi elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto;

che inoltre, sempre in via preliminare, l'intervento spiegato dal curatore del Fallimento della s.r.l. D.G. Holding, deve ritenersi ammissibile;

che, al riguardo, è noto l'orientamento delle sezioni unite di questa Corte, per il quale il soggetto che non abbia, anche in senso formale, la qualità di parte in causa non può proporre il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, né intervenire in sede di regolamento da altri proposto – tranne che nel caso in cui, benché non si sia costituito nel giudizio *a quo*, la lite gli sia stata contestata –, in quanto il regolamento medesimo configura un procedimento non autonomo, ma meramente strumentale ed incidentale, nel quale non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio *a quo*, ovvero sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per il suo intervento (cfr., *ex plurimis*, le sentenze nn. 5992 del 1984, 1758 del 1989, 12167 del 1993, nonché le ordinanze nn. 20340 del 2005 e 17823 del 2007);

che, tuttavia, le peculiarità del caso di specie – caratterizzato dalle concorrenti circostanze che il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in riferimento al quale sono stati proposti i ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione in esame, si è concluso in primo grado, in pendenza di tali ricorsi, con la dichiarazione di fallimento della s.r.l. D.G. Holding e con la conseguente nomina del curatore, e che gli stessi ricorsi sono stati proposti dalla Società fallita e dal suo ex legale rappresentante, Francesco Di Gruso – consentono di ritenere che in tale fattispecie il curatore, divenuto *medio tempore* parte, può intervenire nel giudizio per regolamento ed interloquire sulle questioni concernenti l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso, prospettabili a séguito della intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento;

che, ancora in via preliminare, l'intervenuto curatore del Fallimento della s.r.l. D.G. Holding eccepisce l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto entrambi i ricorrenti hanno omesso sia di depositare unitamente ai ricorsi, ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio del Tribunale di Roma-sezione fallimentare, vistata da tale ufficio, sia di depositare, ai sensi dell'art. 367, primo comma, cod. proc. civ., presso lo stesso Tribunale la copia notificata del ricorso per regolamento di giurisdizione;

che infine, sempre in via preliminare, la s.p.a. Equitalia Gerit chiede che venga dichiarata l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., in quanto, con la sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l. D.G. Holding pronunciata in data 15 aprile 2010, tale Società ha perduto la capacità processuale;

che dall'esame diretto degli atti delle parti e del fascicolo d'ufficio del Tribunale di Roma-sezione fallimentare, pervenuto a questa Corte a séguito delle relative richieste di trasmissione dei ricorrenti, emerge che, in pendenza dei ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione in esame, lo stesso Tribunale – dopo aver riunito, con ordinanza depositata il 3 marzo 2010, i tre suindicati ricorsi per istanza di fallimento, promossi dalla s.p.a. Equitalia Gerit nei confronti della s.r.l. D.G. Holding (r.g. n. 1183/09) con ricorso dell'11 agosto 2009, dalla s.r.l. Rotoservice nei confronti della s.r.l. Edicoprint (r.g. n. 1241/09) con ricorso del 16

settembre 2009 e dalla soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell'Emilia-Romagna (r.g. n. 1695/09) nei confronti della s.r.l. D.G. Holding con ricorso del 24 novembre 2009 -, con sentenza n. 157/10 del 14-15 aprile 2010, ha dichiarato il fallimento della s.r.l. D.G. Holding;

che, in particolare e per quanto in questa sede rileva, da tale sentenza risulta che: *a)* nell'udienza di trattazione del 17 marzo 2010 «la società debitrice [...] ha prodotto copia di due ricorsi per regolamento di giurisdizione ancora non notificati alle parti»; *b)* il Tribunale ha rilevato che «la D.G. Holding risulta essere la società incorporante di altre società tra cui [...] Edicomprint s.r.l. [...]»; *c)* il Tribunale ha altresì affermato: «visto il ricorso per regolamento di giurisdizione, a prescindere dalla mancanza di notifica, va osservato che secondo la nuova regolamentazione comunitaria il *c.o.m.i.* (*center of main interest*) indubitabilmente da sempre è stato l'Italia»;

che, sulla base di tali affermazioni, perdono innanzitutto consistenza le predette eccezioni preliminari sollevate dal curatore del Fallimento della s.r.l. D.G. Holding, in quanto - a prescindere dalla ritualità e dalla tempestività sia delle richieste di trasmissione del fascicolo d'ufficio del Tribunale di Roma-sezione fallimentare e del loro deposito presso la cancelleria di questa Corte, sia del deposito di copie dei ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione nella cancelleria dello stesso Tribunale, ai sensi dell'art. 367, primo comma, cod. proc. civ. - sta di fatto che detto fascicolo d'ufficio, a séguito delle richieste dei ricorrenti, è comunque pervenuto a questa Corte che l'ha potuto esaminare, e che il Tribunale di Roma ha in ogni caso valutato (negativamente) il contenuto dei ricorsi per regolamento di giurisdizione, sebbene non ancora notificati, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di sospensione del processo di merito, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano;

che manifestamente priva di fondamento è, poi, la richiesta di dichiarare l'interruzione del presente processo, formulata dalla s.p.a. Equitalia Gerit per effetto della su ricordata sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l. D.G. Holding, in quanto, seguendo il proprio costante orientamento, questa Corte ha anche di recente ribadito che neppure l'intervenuta aggiunta all'art. 43 della legge fallimentare, ad opera

dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, del terzo comma – secondo il quale «L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo» – comporta una causa di interruzione del giudizio pendente in sede di legittimità, posto che in tale giudizio, dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (cfr., *ex plurimis*, le sentenze nn. 14385 del 2007 e 21153 del 2010);

che entrambi i ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione – sia quello proposto da Francesco Di Gruso, nella qualità di ex amministratore unico della s.r.l. Edicomprint, società incorporata nella s.r.l. D.G. Holding, ed iscritto ai numeri di registro generale 8368 e 13190 del 2010, sia quello proposto dalla s.r.l. D.G. Holding LLC e da Francesco Di Gruso, in proprio nella qualità di ex amministratore della s.r.l. D.G. Holding, ed iscritto ai numeri di registro generale 8369 e 13187 del 2010 – sono infondati, dovendosi invece dichiarare la giurisdizione del giudice italiano;

che la pronuncia sulla giurisdizione deve essere effettuata, nonostante che, *medio tempore*, sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della s.r.l. D.G. Holding da parte del Tribunale di Roma con la sentenza n. 157/10 del 14-15 aprile 2010, con implicita affermazione della propria giurisdizione;

che, infatti, costituisce ormai diritto vivente quello secondo cui la proposizione di istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'art. 367 cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990, non produce più la sospensione del processo pendente, potendo questa essere disposta dal giudice dinanzi al quale il processo pende solo all'esito di un giudizio sommario in ordine alla non manifesta inammissibilità dell'istanza o alla non manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione, con la conseguenza che, ove non sia stata disposta la sospensione, il processo può proseguire ed essere definito in primo grado prima che la questione di giurisdizione sia decisa, e secondo cui il dovere delle sezioni unite della Corte di cassazione di pronunciare sulla proposta questione di giurisdizione non trova ostacolo nella sentenza del giudice di primo grado che contenga od implichi una

decisione anche in ordine alla giurisdizione, né nel fatto che, a séguito di tale sentenza, non impugnata, si sia formato il giudicato sulle questioni decise, giacché la sentenza del giudice nel processo pendente deve considerarsi alla stregua di una sentenza condizionata, nel senso che, ove la decisione della Corte cassazione sia di segno contrario a quello ritenuto o presupposto dal giudice di merito, la sentenza di quest'ultimo, sia sulla giurisdizione che sulle questioni logicamente successive, risulterà priva di effetto, a nulla rilevando che tale sentenza non sia stata impugnata, in quanto imporre alla parte di impugnarla solo per conservare il diritto alla decisione sulla questione di giurisdizione significherebbe costruire la disciplina del regolamento su un uso strumentale dell'impugnazione (cfr., *ex plurimis*, la sentenza n. 905 del 1999, nonché le ordinanze nn. 14070 del 2003, 5463 del 2004, 10703 del 2005, 4508 del 2006, 10531 del 2011);

che, tanto premesso, debbono essere innanzitutto sottolineate palesi incongruenze nella stessa prospettazione del dedotto trasferimento all'estero delle "sedi" della Società D.G. Holding contenuta nei ricorsi, incongruenze che costituiscono indice inequivocabile della natura fittizia di detti trasferimenti;

che infatti i ricorrenti deducono, da un lato, di aver trasferito la sede legale della Società nello Stato del Delaware, U.S.A., prima del deposito delle istanze di fallimento - con la conseguenza che tale trasferimento escluderebbe la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 9, quinto comma, della legge fallimentare (nel testo sostituito dall'art. 7 del d. lgs. n. 5 del 2006) -, e, dall'altro, di aver trasferito il "centro di interessi" della stessa Società a Southampton, Gran Bretagna, dove la Società medesima opererebbe in via esclusiva, con la conseguenza che a tale fattispecie dovrebbe applicarsi l'art. 3, paragrafo 1, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, secondo il quale «Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore»;

che dunque, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, il luogo della sede principale dell'impresa (Southampton, Gran Bretagna) - cioè

della sede "reale", vale a dire del luogo in cui si trova il centro direttivo ed amministrativo dell'impresa (cfr., *ex plurimis*, la sentenza n. 4206 del 2003) - non coincide con il luogo (Stato del Delaware, U.S.A.) ove è stata trasferita la sede legale;

che, quanto alla prima prospettazione, è noto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il trasferimento in uno Stato extracomunitario della sede di una società, benché anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, essendo essa inderogabile - salve le convenzioni internazionali o le norme comunitarie - secondo il disposto degli artt. 9 e 10 della legge fallimentare (quali novellati dagli artt. 7 e 9 del d. lgs. n. 5 del 2006) e dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, i quali escludono la predetta giurisdizione soltanto nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all'estero, cioè nei soli casi in cui questo non abbia carattere fittizio o strumentale (cfr., *ex plurimis*, le ordinanze n. 25038 del 2008 e 3057 del 2009)

che, quanto poi alla seconda prospettazione, è stato più volte precisato che, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del citato Regolamento (CE) n. 1346 del 2000, relativo alle procedure di insolvenza, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, e che tuttavia, ove anteriormente alla presentazione dell'istanza di fallimento - come nella specie - la società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, e tale trasferimento appaia fittizio, non avendo ad esso fatto seguito l'esercizio di attività economica nella nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, permane la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento (cfr., le ordinanze nn. 11398 del 2009 e 10606 del 2005);

che, nella specie, il carattere fittizio del trasferimento della sede legale della Società D.G. Holding all'estero emerge: a) dalla equivoca e comunque ingiustificata "scissione" del trasferimento tra sede legale in

uno Stato degli U.S.A., Delaware – dove, per stessa ammissione dei ricorrenti, non è stato spostato il centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa – e sede "operativa" in Gran Bretagna, Southhampton, dove, a migliaia di chilometri di distanza dalla sede legale, è stato collocato il centro di detta attività, con la conseguenza che, non avendo fatto séguito al trasferimento all'estero della sede legale (Delaware) né l'effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata sede legale è da considerarsi vinta, con l'ulteriore conseguenza della inapplicabilità alla fattispecie del menzionato art. 3, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1346 del 2000; b) dalla circostanza che il preteso trasferimento negli U.S.A. della sede della Società appare essere stato deliberato ed effettivamente eseguito (con la cancellazione dal Registro delle imprese di Roma in data 18 giugno 2009) in epoca tanto prossima alla presentazione delle su menzionate istanze di fallimento (quando la situazione d'insolvenza di detta società era già ampiamente in atto, come risulta dalla sentenza dichiarativa di fallimento), da far ragionevolmente supporre che si sia trattato di un espediente posto in essere in vista della probabile apertura della procedura d'insolvenza, piuttosto che di una scelta reale, dettata da effettive ragioni imprenditoriali, enunciate ma mai minimamente documentate dai ricorrenti;

che, pertanto, permane nella specie la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento della Società D.G. Holding, la quale ha avuto in Italia, prima del (meramente formale) trasferimento, la propria sede legale (cfr., in tal senso, la citata ordinanza n. 10606 del 2005);

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.


Riuniti i ricorsi, iscritti ai numeri di ruolo generale 8368, 8369, 13187 e 13190 del 2010, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore di ciascuna

delle controricorrenti, nonché in favore del curatore del Fallimento della s.r.l. D.G. Holding, che liquida in complessivi € 2.200,00, ivi compresi € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 maggio 2011

Il Presidente

(Roberto Preden)



Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA

Depositata in Cancelleria
- 3 OTT. 2011



Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA